

IPOSTESI RIMODULAZIONE ORARIO DI LAVORO PER LA PROGRESSIVA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ

Il tema della rimodulazione dell'orario di lavoro, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di lavoro agile, viene affrontato in prospettiva di una possibile, graduale implementazione delle attività lavorative in presenza, secondo modalità che consentono un distanziamento temporale degli accessi, al fine di ridurre la compresenza del personale presso le strutture del MEF.

Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

Alle condizioni date ed in ragione delle disposizioni di cui alle Linee guida per la regolamentazione delle misure per la "Fase 2" nelle sedi centrali del Mef ed in particolare, punto "A) Misure Organizzative", di cui alla nota n. 49001 del 12 maggio 2020, l'orario di servizio e di lavoro, per le finalità specifiche di mantenimento del distanziamento interpersonale tra i lavoratori, nonché per evitare assembramenti degli stessi in fase di accesso alle sedi e nelle aree comuni, sono rimodulati con la previsione di ampie fasce di flessibilità in entrata e in uscita ed un ampliamento della collocazione temporale della *Pausa* come di seguito disciplinati:

Orario di servizio

dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 20:00 e, nel caso se ne ravvisi l'esigenza, il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 14:00, con prolungamento nel pomeriggio e/o nei giorni festivi limitatamente al verificarsi di casi eccezionali.

Orario di lavoro

premesso il vincolo di funzionalità che lega l'orario di lavoro all'orario di servizio e di apertura al pubblico, anche al fine di rafforzare le misure di contenimento e prevenzione del rischio epidemiologico e ridurre la presenza contemporanea dei dipendenti, le prestazioni lavorative del personale, verranno rese ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 4, lett. a), b), c) e d), per 36 ore settimanali su cinque giorni, secondo le seguenti articolazioni,

dal lunedì al venerdì per 7 ore e 42 minuti, pausa di 30 minuti inclusa, secondo i seguenti distinti *profili orario*:

- a) 7:00 - 14:42 pausa a partire dalle ore 12:00);
- b) 8:00 - 15:42 (pausa a partire dalle ore 12:45);
- c) 9:00 - 16:42 (pausa a partire dalle ore 13:15);
- d) 10:00 -17:42 (pausa a partire dalle ore 13:45);
- e) 11:00 -18:42 (pausa a partire dalle ore 14:15).

I predetti distinti profili orario saranno adottati in regime di orario flessibile.

Il Dirigente di ciascuna unità organizzativa, valutate le esigenze funzionali dell'ufficio, autorizza l'articolazione di orario di lavoro prescelta dal dipendente, garantendo un'equa distribuzione di personale all'interno di ciascuna fascia oraria anche in ragione degli spazi lavorativi disponibili.

Flessibilità

La flessibilità in entrata per tutti i profili è di 60 minuti successivi al proprio orario di inizio delle prestazioni lavorative.

Per i profili di cui alle lettere *b), c), d)* ed *e)* sono previsti 15 minuti di flessibilità antecedenti l'inizio delle prestazioni lavorative di ciascun profilo funzionali al distanziamento dell'accesso del personale in ufficio.

La flessibilità in uscita permette la cessazione anticipata per un massimo di 60 minuti rispetto all'orario di lavoro.

Pausa

In considerazione della prevista articolazione delle tipologie di orario, il dipendente è tenuto ad effettuare una pausa di durata non inferiore a 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, nel periodo di tempo compreso tra le ore 12:00 e le ore 15:30, a seconda del profilo orario prescelto.

Il personale impegnato in attività obbligatorie per legge che non consentono interruzioni durante il loro espletamento, osserverà la pausa al termine di tali attività e prima della fine dell'orario di lavoro di ciascuna giornata.

Part-time

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale continuerà ad osservare la regolamentazione della prestazione lavorativa già prevista in ciascun contratto individuale.

Applicazioni

Valutate le esigenze funzionali e organizzative, presso ciascuna sede di elezione di RSU potranno essere adottati i criteri di adeguamento di quanto definito nella presente proposta ai sensi dell'art. 5, comma 3 lettera a) del richiamato CCNL.